

***CODICE ETICO
DEL GRUPPO HIPPOCRATES***

Premessa

Il Codice Etico (di seguito, anche, il “**Codice**”) è applicato a tutti coloro che lavorano per il Gruppo Hippocrates¹ (di seguito, anche, il “**Gruppo**”), incluse le risorse impiegate in tutte le farmacie e società partecipate (di seguito, anche, “**Società del Gruppo**”) e a tutti i fornitori, partner, consulenti e altre figure che operano nel e per il Gruppo Hippocrates.

In particolare, il Gruppo gestisce – fra le altre iniziative – esercizi farmaceutici quali presidi socio-sanitari al servizio dei cittadini e costituisce quindi un centro preposto all’assistenza sanitaria di base con riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

Le farmacie gestite dal Gruppo assicurano ai cittadini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi e le seguenti prestazioni:

- (i) dispensazione di farmaci;
- (ii) assistenza e consulenza sull’uso dei medicinali e sulla loro scelta;
- (iii) servizi di base, quali misurazione della pressione, controllo del peso corporeo, autotest diagnostici di prima istanza;
- (iv) educazione sanitaria e iniziative di prevenzione sulla salute.

Tali prestazioni sono comunque erogate nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello 231 e individua i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito e/o in nome del Gruppo Hippocrates nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, colleghi, collaboratori, fornitori, Pubbliche Autorità.

L’osservanza del Codice è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile.

La violazione delle norme del Codice potrà, quindi, costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio di una delle Società del Gruppo può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi e le regole di condotta contenuti nel presente Codice Etico e nel Modello, nonché nelle Procedure che danno concreta attuazione ai medesimi.

¹ Nel seguito con il termine il “Gruppo” si indicheranno tutte le Società controllate e/o partecipate da Hippocrates Holding S.p.A. direttamente o indirettamente, incluse nel Bilancio Consolidato del Gruppo Hippocrates, sulla base del consolidamento con metodo integrale

Parte I – Disposizioni comuni e principi etici di Gruppo

Il presente Codice contiene l'insieme dei principi che il Gruppo si impegna a rispettare e a far rispettare, allo scopo di fungere da prioritario strumento di deontologia aziendale finalizzato a formalizzare i principi e gli standard di comportamento in essere e a creare le condizioni per la corretta applicazione di politiche e procedure specifiche.

Il Codice, pertanto, approvato dai vertici aziendali delle Società del Gruppo, impegna gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo.

In tutte le attività, le Società del Gruppo adottano come principio ispiratore il principio di legalità, ossia il rispetto di tutte le leggi e normative di riferimento.

Art. 1 – Destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per i componenti degli organi deliberativi e di controllo delle Società del Gruppo, i dirigenti ed i dipendenti che appartengono alle strutture operative nonché per i collaboratori ed i consulenti esterni che agiscono in nome e per conto delle Società del Gruppo (di seguito “Destinatari”).

In particolare, le regole contenute nel presente Codice Etico chiariscono il comportamento che il personale è tenuto ad osservare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di lavoro, disciplinate dalla normativa in materia di rapporti di lavoro.

Le Società del Gruppo adottano e diffondono il presente Codice, che si rivolge a tutti i soggetti esterni (fornitori, clienti, istituzioni) che manterranno rapporti con la stessa, i quali - ove espressamente previsto - saranno tenuti a sostenere una condotta in linea con i principi ivi contenuti.

Art. 2 – Responsabilità del Gruppo e obblighi delle unità/strutture aziendali

Il Gruppo si impegna, anche attraverso l'individuazione di specifici organi interni alle singole Società del Gruppo a:

- (i) garantire la massima diffusione del Codice presso il personale e presso i terzi;
- (ii) assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione alla sua concreta efficacia ad al mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- (iii) garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- (iv) svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

Gli organi sociali delle Società del Gruppo ed i responsabili di ogni unità/struttura aziendale hanno l'obbligo di:

- (i) costituire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- (ii) orientare il personale dipendente all'osservanza del Codice;
- (iii) adoperarsi perché il personale dipendente comprenda che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- (iv) scegliere con cura, nell'ambito delle proprie responsabilità, personale dipendente e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- (v) informare tempestivamente il proprio responsabile gerarchico, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- (vi) attuare prontamente adeguate misure correttive, quando richiesto dalla situazione;

- (vii) impedire qualunque tipo di ritorsione.

Art. 3 – Identità Del Gruppo

3.1 Vocazione, Missione e Valori

Vocazione

L'obiettivo di Hippocrates è quello di sostenere un miglioramento continuo, consapevole e sostenibile della qualità della vita delle persone.

Missione

Fare delle nostre farmacie un punto di riferimento per la gestione quotidiana della salute, attraverso la presa in carico totale del paziente e una consulenza professionale altamente qualificata.

3.2 Hippocrates Holding Società Benefit

Il Gruppo crede che l'unica forma possibile di business, sia un business sostenibile, che crei profitto per gli shareholders ma che allo stesso tempo crei valore condiviso per le persone e per il pianeta. Per questo Hippocrates, in qualità di Società Benefit, nell'esercizio della propria attività economica persegue la doppia finalità di creare profitto e beneficio comune.

Siamo quotidianamente al fianco delle persone, degli operatori sanitari e delle comunità in cui operiamo per essere un punto di riferimento innovativo per la salute e il benessere, ispirando cambiamenti positivi per la salute delle persone e dell'ambiente che li circonda.

Il Gruppo persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione di un ambiente di lavoro positivo ed inclusivo, volto alla valorizzazione delle persone, alla loro crescita personale e professionale grazie allo sviluppo di condizioni favorevoli alla trasparenza dei meccanismi decisionali, all'innovazione continua, alla flessibilità e alla qualità del lavoro;
- la cura del miglioramento continuo della salute e del benessere delle persone, fornendo loro una consulenza qualificata, la promozione di percorsi di salute consapevoli e l'erogazione di servizi sanitari certificati per essere un punto di riferimento per l'adozione di scelte più sostenibili per loro e per l'ambiente che li circonda;
- la collaborazione con le istituzioni e organizzazioni locali tramite la messa a disposizione dei propri spazi e della propria esperienza per essere un presidio di salute e benessere ad impatto nelle comunità che serve;
- l'evoluzione progressiva del proprio modello di business verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

- **3.3 Approccio Cooperativo Verso Gli Stakeholders**

Il Gruppo, in linea con la propria missione e visione, è consapevole che è fondamentale mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia e collaborazione con tutti i suoi stakeholders.

Gli stakeholders per il Gruppo sono i dipendenti, i fornitori, i clienti, le comunità, l'ecosistema sanitario, i territori e l'ambiente, le generazioni future e tutti coloro che hanno un interesse nel perseguire la missione aziendale.

Art. 4 – Principi Generali

La condotta delle Società del Gruppo è improntata ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede rispetto ai clienti, al personale, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti od Enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Tutti i soggetti interessati al particolare ambito professionale costituito dalla commercializzazione dei farmaci e dall'erogazione dei servizi ad essi accessori riconoscono i principi deontologici del settore e dell'ordinazione professionale in questione

Il Codice, inoltre, è ispirato al rispetto degli altri, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale e, in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell'immagine aziendale, della cultura d'impresa e del clima di lavoro.

Il rispetto delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi delle Società del Gruppo, consistenti nella creazione e nella massimizzazione del valore, per coloro che vi prestano attività lavorative, per i clienti e per la collettività nel suo complesso.

Art. 5 – Riservatezza e tutela della *privacy*

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione della loro attività nel rispetto delle norme vigenti. L'utilizzo delle stesse è circoscritto agli scopi connessi alla propria funzione.

Allo scopo, le Società del Gruppo adottano ogni misura utile per tutelare la sicurezza dei dati e dei relativi documenti.

Art. 6 – Mass media, comunicazione e marketing

Le Società del Gruppo considerano fondamentale comunicare in modo chiaro e aperto con dipendenti, partner commerciali, azionisti, investitori, media e altri *stakeholder*, nel rispetto della lealtà e conformemente alle disposizioni di legge.

Le informazioni dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste; la comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, dovrà essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche delle Società del Gruppo.

Pertanto, i Destinatari del Codice si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine delle Società del Gruppo.

Tutti i Destinatari dovranno utilizzare i canali di comunicazione digitali (inclusi account social media aziendali, domini internet di proprietà del gruppo o di società del gruppo) in modo corretto.

Art. 7 – Utilizzo dei sistemi informativi

Le Società del Gruppo utilizzano le risorse informatiche assegnate esclusivamente per il compimento della propria attività, nel pieno rispetto delle normative in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi e delle procedure aziendali definite.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o comunque volte all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare i sistemi informativi o le informazioni di terze parti private o pubbliche o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessuno, inoltre, è consentito installare *software* privi di licenza sui computer delle Società del Gruppo ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto dal diritto d'autore (registrazioni o riproduzioni

audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l'autorizzazione espressa del detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

L'uso della telefonia (fissa e mobile) deve avvenire nelle buone norme comportamentali escludendo, ad esempio, l'utilizzo per telemarketing o atti intimidatori.

È fatto esplicito divieto di effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore. Il Gruppo Hippocrates si riserva di adottare strumenti automatici o investigativi di tutela e controllo volte a monitorare attività illecite.

Art. 8 – Tenuta delle scritture contabili

Le Società del Gruppo considerano correttezza, completezza informativa e trasparenza regole imprescindibili nella rilevazione contabile e si impegnano ad adottare questi criteri circa la propria situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili, e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili delle Società del Gruppo per nessuna ragione, e nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito anche se su richiesta di un superiore gerarchico.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione del Gruppo, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure/prassi operative interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Le Società del Gruppo vietano espressamente ogni condotta finalizzata all'evasione delle imposte o che possa comportare la commissione di uno o più reati tributari previsti dall'articolo 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 9 – Tutela dei soci e dei creditori

Ciascuna Società del Gruppo riconosce nei soci il proprio elemento costitutivo e fondante e s'impegna a supportare, valorizzare e completare la loro attività.

Nel perseguimento degli interessi di ciascuna Società del Gruppo, vi è il dovere di astenersi dal realizzare attività e comportamenti anche solo potenzialmente lesivi dei diritti e degli interessi di soci e creditori.

Parte II – Rapporti Esterni

Art. 1 - Rapporti con clienti

Le Società del Gruppo vogliono garantire la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti e della proprietà anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di correttezza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando rapporti improntati al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio e antiusura.

In particolare, il Gruppo nella gestione delle proprie farmacie si propone di:

- (i) focalizzare l'attenzione sulle esigenze esplicite ed implicite dei clienti e sulla loro soddisfazione;
- (ii) definire in modo chiaro e completo i servizi offerti ai clienti;
- (iii) assicurare la massima flessibilità e continuità operativa dei servizi richiesti;
- (iv) costituire un punto di riferimento qualitativo e tecnico nel settore del retail delle farmacie, aumentando quindi le prestazioni ed espandendo la presenza del Gruppo sul mercato;
- (v) assicurare il rispetto dei requisiti di tipo professionale riferiti all'attività di commercializzazione dei farmaci;
- (vi) vigilare che ogni addetto operi correttamente in ordine alla prestazione dei servizi accessori riconosciuti nel proprio ambito professionale.

Art. 2 – Fornitori e Collaboratori Esterni

I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, *partner* commerciali) devono essere improntati a lealtà e correttezza. È proibito ricevere od effettuare donazioni, favori o utilità di alcun genere, a eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore, purché non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per le Società del Gruppo e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata.

Le Società del Gruppo si aspettano che i propri fornitori tengano un comportamento corretto, diligente e conforme alle disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto delle normative e delle buone pratiche in materia di etica, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto dell'ambiente. Più nel dettaglio, le singole Società pretendono che i propri fornitori e gli enti terzi osservino tutte le leggi ed i regolamenti applicabili e condividano i valori e principi espressi nel presente Codice Etico, impegnandosi a titolo esemplificativo a:

- (a) osservare tutte le leggi applicabili e quelle sul divieto del lavoro minorile;
- (b) rispettare i diritti umani fondamentali dei dipendenti;
- (c) assumersi la responsabilità per la salute e la sicurezza dei dipendenti;
- (d) rispettare il divieto di corruzione;
- (e) assicurare la tutela ambientale in conformità alle norme applicabili.

La Società del Gruppo si impegnano a non avviare alcuna forma di collaborazione con qualsiasi soggetto che non accetti il presente Codice Etico e/o ad adottare ogni misura, ivi compresa la risoluzione del contratto, nell'ipotesi in cui il fornitore ovvero l'ente terzo, nello svolgimento delle proprie attività, violi le norme di legge e/o i principi espressi.

Art. 3 – Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza.

In particolare, le persone fisiche che, nelle Società del Gruppo, intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché i collaboratori esterni, i partner ed ogni altro soggetto esterno, devono operare secondo trasparenza e correttezza.

Nella gestione delle attività che prevedano un contatto con la Pubblica Amministrazione, le Società del Gruppo hanno l'obbligo di evitare qualsiasi azione in grado di ledere l'autonomia dei rappresentanti e/o funzionari della Pubblica Amministrazione e/o la loro imparzialità di giudizio. Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché con gli interlocutori commerciali privati, devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, al fine di assicurare la legittimità, la trasparenza e l'integrità dell'operato della Società.

In ogni caso, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Gli omaggi e gli atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o comunque pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

Non è, inoltre, consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura dell'Autorità Giudiziaria ed in genere in ogni contatto con la stessa, le Società del Gruppo si impegnano a fornire la massima collaborazione a rendere dichiarazioni veritiere e rappresentative dei fatti, astenendosi da comportamenti che possano recare intralcio, nell'assoluto rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

Le situazioni in conflitto di interesse possono sorgere, a titolo esemplificativo, qualora vi sia la partecipazione a decisioni che riguardino affari con imprese, società o enti in cui il dipendente o un familiare del dipendente abbiano interessi o anche quando, da tali decisioni possa derivare un vantaggio personale per un dipendente ovvero un familiare dello stesso.

Art. 4 – Conflitto d'interessi

Nello svolgimento di ogni attività, le Società del Gruppo operano per evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

Gli amministratori, dipendenti e collaboratori che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore o referente che valuterà il comportamento da tenere e dovranno, comunque, astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alle Società del Gruppo o a terzi ovvero anche comprometterne l'immagine.

Art. 5 – Procedimenti Penali

Tutti i Destinatari coinvolti in procedimenti giudiziari devono prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative dei fatti.

Art. 6 – Integrità e contrasto alla corruzione e al comparaggio

Le Società del Gruppo si impegnano al rispetto dei più elevati *standard* di integrità morale, tenendo condotte ispirate sempre alla trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e buona fede, in tutti i rapporti all'interno e all'esterno della Società, in conformità con le leggi nazionali e internazionali in materia di lotta alla corruzione.

Il Gruppo vieta espressamente qualsivoglia pratica di corruzione, favoritismo, comportamento collusivo ovvero sollecitazioni in forma sia diretta sia indiretta anche mediante promesse di vantaggi personali e si impegna affinché ciò sia sempre evitato nelle attività commerciali del Gruppo. Per tale ragione, non è accettato né tollerato alcun tipo di corruzione e pertanto, le Società del Gruppo non inizieranno né proseguiranno alcun rapporto con coloro i quali non intendano allinearsi a tali principi.

È vietata, altresì, qualsiasi forma di comparaggio (l'impegno, assunto da un medico, di agevolare, a scopo di lucro, la diffusione di prodotti farmaceutici e biomedicali di una determinata marca; è un reato previsto dalle leggi sanitarie ed integra, a certe condizioni, corruzione e può riguardare anche protesi e altri dispositivi medici).

Parte III – Rapporti Interni

Art. 1 – I vertici delle Società del Gruppo

Il lavoro dei vertici aziendali delle Società del Gruppo è improntato al pieno rispetto delle regole sancite dallo statuto e dalla legislazione vigente.

Gli organi sociali che operano nelle Società del Gruppo sono tenuti alla piena collaborazione ed informazione reciproca, al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento di finalità di aziendali.

In particolare, devono ottemperare agli obblighi di riservatezza svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso le Società del Gruppo, nei cui confronti hanno il dovere di operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che pongono in essere.

Art. 2 – Dipendenti e Collaboratori

Le Società del Gruppo offrono pari opportunità di crescita professionale, assicurando a tutti le medesime possibilità di carriera ed ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, basati su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali. Non è tollerata alcuna forma di discriminazione o pressione basata su etnia, colore della pelle, origine nazionale, genere, età, religione, orientamento sessuale e/o disabilità fisiche o mentali.

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali. Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

Art. 3 – Rapporti tra vertici delle Società del Gruppo, dipendenti ed Organismo di Vigilanza

Tanto i vertici delle Società del Gruppo quanto i dipendenti sono tenuti a recepire e prestare attenzione a tutte le direttive e le comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo (ove presente), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza (ove presente) ogni situazione, condotta, evento, circostanza che indichi una violazione (anche presunta) in ordine ai reati di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Art. 4 – Formazione dei dipendenti

La formazione dei dipendenti rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e capacità del patrimonio umano delle Società del Gruppo.

La formazione viene prestata con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di sviluppo individuale e professionale del personale.

Il personale partecipa alle iniziative formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

Art. 5 – Omaggi, atti di cortesia, donazioni

Nei rapporti di affari con consulenti, clienti e fornitori è consentito accettare omaggi o atti di cortesia, solo se di modico valore e tali da non poter essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile

alle Società del Gruppo. In ogni caso, non è mai ammessa la concessione ovvero la ricezione di omaggi di valore superiore a 150 euro (o equivalente valuta estera) annui in relazione a ciascun soggetto terzo.

I regali (sia promessi od offerti sia quelli ricevuti) devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire verifiche ed essere autorizzati dai vertici delle Società del Gruppo. In merito, le Società del Gruppo garantiscono il rispetto dei seguenti divieti:

- a. di offrire omaggi a un Pubblico Ufficiale ovvero Incaricato di Pubblico Servizio, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio;
- b. di accettare o ricevere omaggi al di fuori della sede legale e delle altre sedi operative delle Società;
- c. di richiedere la concessione di omaggi o altri atti di cortesia commerciale (pranzi, cene o altre forme di ospitalità) a soggetti terzi che abbiano a qualunque titolo relazioni con le Società;
- d. di suddividere un omaggio in più parti con l'obiettivo di ridurne il valore economico ai fini di eludere i limiti imposti dal presente Codice Etico;
- e. elargire o ricevere omaggi sotto forma di contanti o di titoli;
- f. di accettare omaggi offerti ovvero offrire omaggi ai Familiari di qualsiasi soggetto appartenente all'organizzazione di enti terzi, riconducibili alle attività professionali svolte dagli stessi nei confronti della Società.

Le donazioni liberali devono essere legate esclusivamente a finalità di alto valore sociale o di ricerca scientifica, devono essere effettuate solo tramite bonifico bancario e la relativa documentazione deve essere opportunamente archiviata.

Art. 6 – Sicurezza e salute

Le Società del Gruppo si impegnano ad assicurare ambienti di lavoro idonei a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008) ed ai regolamenti vigenti, anche, in particolare, allo specifico fine di impedire i delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I dipendenti sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni, alle prescrizioni del sistema di gestione per la salute e sicurezza aziendali e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Art. 7 – Tutela ambientale

Le Società del Gruppo conducono la propria attività e perseguono i propri obiettivi nel rispetto dell'ambiente e della legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, riconoscendo a quest'ultimo un ruolo preminente in ogni decisione relativa all'attività aziendale.

Le medesime assumono ogni idoneo strumento di cautela al fine di tutelare l'ecosistema con particolare attenzione alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti, tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'atmosfera, impegnandosi a indirizzare le proprie scelte di investimento e di business in un'ottica di sostenibilità ambientale, nonché di crescita eco-compatibile anche mediante l'adozione di particolari tecnologie che consentano di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.

Art. 8 – Rapporti infragruppo

I rapporti tra le Società del Gruppo sono gestiti nel pieno rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi.

Le Società del Gruppo riconoscono rispettiva autonomia fra di loro, richiedendo di uniformarsi ai valori espressi nel presente Codice Etico, nonché collaborazione leale al perseguimento degli obiettivi, nel rispetto della legge e delle normative vigenti.

La circolazione delle informazioni da parte delle Società del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, congruità, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le Società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse economiche.

Le Società del Gruppo si impegnano non solo a garantire una effettiva regolamentazione contrattuale dei beni e servizi resi e/o ricevuti nel rispetto delle condizioni di mercato, ma altresì ad assicurare la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti deputati alla trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili, in conformità al principio di segregazione dei compiti. Particolare attenzione deve essere, inoltre, riservata all'individuazione dei compiti e delle responsabilità relativi all'assolvimento delle previsioni normative applicabili in materia di consolidato fiscale ovvero IVA di Gruppo, al fine di escludere il compimento di qualsivoglia condotta illecita.

Nei casi di acquisizione, il Gruppo si impegna a verificare preventivamente, attraverso una apposita due diligence, le informazioni disponibili sulle società che costituiscono la controparte contrattuale nell'operazione straordinaria al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), che devono esibire un documento attestante la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte contrattuale.

In nessun caso è consentito avere comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine delle Società del Gruppo.

Parte IV – Modalità di attuazione

Art. 1 – Applicazione e Diffusione

È interesse delle Società del Gruppo che il presente Codice Etico abbia la massima divulgazione presso tutti i Destinatari ed i soggetti terzi e che i principi ed i valori ivi contenuti siano condivisi; al fine di garantire la più ampia diffusione, si provvede a pubblicarlo in evidenza sui siti internet e sulle intranet aziendali delle Società del Gruppo.

I dirigenti ed i responsabili funzionali delle Società devono esplicitare con il loro operato i valori ed i contenuti del Codice Etico, premurandosi affinché essi siano percepiti e perseguiti da tutti. I dipendenti, i collaboratori ed i consulenti devono adeguare la propria condotta ai valori, ai principi, agli obiettivi ed alle previsioni contenute nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari e, per quanto applicabile, anche i clienti e i fornitori e gli altri stakeholders interessati conosceranno le disposizioni previste dal Codice Etico, le normative di riferimento nonché le procedure aziendali che regolano ciascuna specifica funzione interna e saranno invitati a rispettarle.

A tal fine le Società del Gruppo istituiranno le opportune iniziative di formazione e inviteranno tutti i Destinatari a richiedere ogni informazione necessaria alla corretta interpretazione del Codice Etico e all'applicazione delle norme ivi contenute.

Art. 2 - Canali di segnalazione

Le Società del Gruppo promuovono e incentivano l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità così come previsto dal D. Lgs. 24/2023, che, in attuazione alla Direttiva UE n. 2019/1937, ha introdotto l'obbligo **per tutti gli enti dotati di un Modello Organizzativo** ai sensi del D. Lgs. 231/01, di implementare un sistema interno che consenta ai soggetti che a vario titolo collaborano con le Società del Gruppo che hanno adottato un Modello Organizzativo, siano essi interni (ad es. lavoratori dipendenti e autonomi, membri dell'organo amministrativo o componenti dell'Organismo di Vigilanza) o esterni (ad es. clienti o fornitori), la possibilità di segnalare eventuali condotte illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. *whistleblowing*)².

Ai sensi del riformato comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, inoltre, il suddetto sistema interno deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Gruppo Hippocrates o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

I soggetti che segnalano tali violazioni in buona fede saranno tutelati dalle Società del Gruppo senza preoccupazione in merito ad eventuali conseguenze di alcun tipo; le Società del Gruppo, infatti, censurano ogni condotta ritorsiva o discriminatoria commessa, direttamente o indirettamente, ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di tutela del segnalante (obbligo riservatezza, identità segnalante) posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per conto delle Società del Gruppo.

Laddove un soggetto lo consideri appropriato, potrà utilizzare i canali di comunicazione previsti all'interno della "Procedura Whistleblowing" adottata dalle Società del Gruppo che hanno adottato un Modello Organizzativo, da intendersi qui integralmente richiamata, al fine di segnalare irregolarità finanziarie e/o di altro tipo.

Le Società del Gruppo, al contempo, si impegnano ad assumere iniziative disciplinari (fino al licenziamento) nei confronti del dipendente che:

² La norma in questione, dapprima introdotta con la Legge n. 179/2017, mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori, dei Destinatari del Codice o di tutti gli altri soggetti terzi impegnati contrattualmente al rispetto del presente Codice Etico, e che intrattengano rapporti d'affari con le società del Gruppo Hippocrates (ad es. clienti, fornitori, consulenti, agenti, partner commerciali ecc.), nella rilevazione di possibili frodi, pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa reputazione ed integrità dell'ente, introducendo specifiche tutele a favore del segnalante.

- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate, quando sia accertata la responsabilità del segnalante per diffamazione o calunnia anche con sentenza penale o civile di primo grado;
- ostacoli o tenti di ostacolare l'effettuazione di una segnalazione;
- ponga in essere qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante o di soggetti vicini a quest'ultimo.

Art. 3 – Sistema disciplinare

La violazione del presente Codice ledendo il rapporto di fiducia instaurato con le Società del Gruppo può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei Destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini della stessa al fine di poter consentire l'effettuazione di un'analisi appropriata.

Qualora la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalle Società del Gruppo, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nella propria Parte Generale – Sistema Disciplinare.

Dette sanzioni saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni a ciò preposte e delegate e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dal CCNL e dalle disposizioni interne.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, ogni violazione costituisce fonte di responsabilità contrattuale e come tale potrà essere sanzionata secondo le previsioni della normativa di riferimento.

Art. 4 – Disposizioni finali

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato con delibera dai Consigli di Amministrazione o con determina dall'Amministratore Unico delle Società del Gruppo Hippocrates. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dai Consigli di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e diffusa tempestivamente ai Destinatari.